

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3592

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANTI, CUSUMANO, FIANDROTTI, SUSI, FURNARI,  
ZANFORLIN***Presentata il 28 luglio 1982*

Norme per la soppressione dei canili comunali  
e l'istituzione dei canili sanitari

ONOREVOLI COLLEGHI! — In un articolo apparso su *La Stampa* del 2 giugno 1982 in cui si denunciava « l'ignominia nazionale del canile *lager* di Roma », il professor Giulio Carlo Argan, ex sindaco di Roma, intervistato affermava: « Il canile municipale è un'istituzione antiquata e repressiva che ripugna alla coscienza dell'uomo moderno e va eliminata, affidando la raccolta e la custodia degli animali abbandonati ad associazioni protezionistiche, utilizzando quel patrimonio di disponibilità e di vocazione umana che offrono e che oggi viene frustrato dalle mille difficoltà in cui opera: difficoltà che spesso provengono da quelle autorità comunali alle quali — tutti sembrano dimenticarlo — questi enti sollevano, accollandoseli, problemi che sono innanzitutto sociali.

« Il randagismo infatti è un problema sociale — aggiungeva il prof. Argan — oltreché d'immagine turistica e di civiltà. È ora di superare l'arcaico pregiudizio che gli animali siano una calamità da elimi-

nare e che la zoofilia sia un capriccio individuale. Le giovani generazioni, solidali con la natura e gli animali, ci chiedono un più maturo approccio con gli altri abitanti del pianeta, basato sull'amicizia e sulla tolleranza ».

Nello stesso articolo, il dottor Giuseppe Parrelli, veterinario, presidente della lega antivivisezionistica italiana, ribadiva: « Bisogna ribaltare il concetto: da gestore il comune deve diventare il controllore dei canili privati, sovvenzionandoli e conservando per sé i compiti sanitari, di profilassi e di prevenzione anche antidemografica della popolazione canina ».

In un successivo articolo (6 luglio 1982) il sindaco di Roma Vetere afferma di essere lieto che gli enti zoofili « ci aiutino a realizzare una moderna riforma dell'istituto canile municipale verso il quale la popolazione ha sempre dimostrato avversione ».

L'affidamento del ricovero e della custodia degli animali abbandonati agli enti

protezionistici ENPA (Ente nazionale protezione animali) e Lega per la difesa del cane (i due grandi enti « morali » controllati dallo Stato) è già stato attuato a Bologna, Modena, Cuneo ed Asti. Una legge nazionale che abolisca l'istituto canile municipale sul piano nazionale rappresenta un'attesa e moderna riforma nel senso suggerito dall'autorevole Eurogruppo che rag-

gruppa gli enti protezionistici di dodici Nazioni europee e attuato o in via di attuazione nei più progrediti paesi del mondo.

Pertanto per l'abolizione dell'antiquato e repressivo istituto del canile municipale, che ripugna alla coscienza dell'uomo moderno attribuendo ai municipi l'invisa figura di catturatori, detentori ed uccisori di poveri animali, si propone quanto segue.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I canili comunali, di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, preposti alla cattura, custodia ed eliminazione di animali domestici privi di padrone, sono aboliti in tutto il territorio nazionale.

Sono istituiti i canili sanitari preposti alle profilassi veterinarie, al controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite da attuarsi con mezzi chimici e chirurgici, al controllo veterinario dei canili di enti zoofili e di privati, alla timbratura mediante tatuaggio indolore dei cani iscritti all'istituenda anagrafe.

### ART. 2.

La raccolta e la custodia degli animali abbandonati viene affidata dai comuni agli enti zoofili e ai privati che ne dimostrino l'idoneità. L'affidamento di tali compiti ha durata non superiore ai cinque anni ed è rinnovabile.

Il servizio di cui al comma precedente è sovvenzionato dai comuni.

La cattura degli animali dichiarati moricicatori da verbale di polizia veterinaria sottoscritto da ispettore zoofilo, è compito del canile sanitario; si applica l'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Gli articoli 84 e 85 del citato decreto sono abrogati.